

Messaggio

numero **4554**
data **3 luglio 1996**
dipartimento **Finanze e economia/Istruzione
e cultura**

Concernente la Legge sull'assicurazione contro la responsabilità civile scolastica

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

l'assicurazione responsabilità civile e infortuni scolastici è stata introdotta nel 1927, istituendo una cassa amministrata dal Dipartimento della pubblica educazione in unione con il Dipartimento delle finanze.

ISTORIATO

Il finanziamento di questa copertura assicurativa era assicurato da premi annuali prelevati dalle famiglie degli allievi o dai comuni e da un contributo statale.

Nel 1963 si procedette ad un riesame di tutta la problematica della cassa, adeguando le prestazioni e i relativi premi.

Nel 1972 venne proposta ed accolta una ulteriore revisione del decreto, con la quale si abbandonò l'esazione dei premi.

Nel 1976 lo Stato, come concesso dall'art. 2 cpv. 2 del DL, usufruì della facoltà di riassicurarsi presso una società d'assicurazione. Questa scelta fu dettata da un aumento vertiginoso dei casi d'infortunio gestiti dalla (CARCIS), struttura facente parte dell'allora segreteria del Dipartimento delle finanze.

Nel 1983 il Consiglio di Stato sottopose al Gran Consiglio un ulteriore progetto di revisione del decreto legislativo in questione, che si imponeva per motivi legati al fatto che si era riscontrata, una doppia copertura assicurativa per gli allievi assoggettati obbligatoriamente all'assicurazione malattia.

Si è quindi proceduto ad una selezione dei rischi assicurati, cercando di concentrare gli sforzi su quelle prestazioni non garantite obbligatoriamente da altre istituzioni; nella modifica legislativa si è ritenuto di mantenere di conseguenza unicamente l'assicurazione per gli infortuni dentari e per i rischi di invalidità e di decesso (rischi che l'assicurazione obbligatoria di base contro le malattie - Cassa malati - prevedeva unicamente con un supplemento di premio).

SITUAZIONE ATTUALE

Nell'ambito degli infortuni l'assicurazione scolastica copre attualmente i seguenti rischi:

- a) **Decesso** ; nel caso in cui l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato, viene versata una indennità di fr. 10'000.-- per ogni allievo;
- b) **Invalidità** ; nel caso in cui l'infortunio ha per conseguenza una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative, secondo il grado d'invalidità, viene versata una indennità fino a fr. 50'000.-- per ogni allievo;
- c) **Cura dentaria** ; vengono rimborsate tutte le relative spese.

La relativa garanzia assicurativa contro gli infortuni scolastici è operativa durante tutte le attività e i corsi organizzati dalla scuola e durante il tempo strettamente necessario per andare da casa a scuola e viceversa, seguendo il percorso ordinario.

Con l'entrata in vigore al 1° gennaio 1996 della nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) la prestazione assicurativa nell'ambito della cura dentaria a seguito di infortunio risulta già essere garantita dalla copertura obbligatoria di base.

Infatti, gli articoli 28 e 31 della LAMal stabiliscono che le spese per infortuni dentari o al sistema masticatorio sono assunte dagli assicuratori (Cassa malati) nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Poiché tuttavia l'assunzione di tali spese è subordinata al fatto che non via sia già un

altro assicuratore che assuma le medesime prestazioni (cfr. art. 1 cpv. 2 LAMal), occorre necessariamente che lo Stato abroghi tutte quelle norme del DL relative alla propria assunzione dei costi attinenti alla cura dentaria a seguito di infortunio, così da permettere la piena copertura tramite la LAMal.

Per quanto attiene viceversa alle prestazioni assicurative in caso di decesso o invalidità, va rilevato che esse, nel numero e nell'incidenza finanziaria, assumono anche nei confronti dei beneficiari un'importanza relativa tale, da mettere in discussione l'opportunità del loro mantenimento, come si può pure dedurre dalla seguente statistica relativa all'assicurazione infortuni scolastica degli ultimi 3 anni. Assicurazione infortuni:

Casi trattati	1993	1994	1995
Indennità di decesso	1	-	1
Indennità invalidità	3	-	2
Cure dentarie	253	216	287
Costi	1993	1994	1995
Indennità di decesso	10'000	-	10'000
Indennità invalidità	-	-	-
Cure dentarie	108'782	65'244	98'898
Riserve casi in sospeso		50'000	
Indennità invalidità			
Cure dentarie		1'745'000	

Non va inoltre dimenticato che spesso le famiglie degli allievi possiedono già a favore di questi ultimi un'assicurazione invalidità/decesso - tramite la cassa malati con supplemento di premio o tramite assicuratori privati - per cui la medesima assicurazione statale risulta pleonastica. Va infine precisato che nell'ambito della copertura del rischio invalidità l'attuale legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) prevede già in ogni caso la propria assunzione delle spese per mezzi ausiliari in casi gravi e per il sussidio di assistenza all'invalido (le spese di cura sono già coperte dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie).

Per i testé citati motivi vanno pertanto stralciate tutte quelle norme di legge concernenti l'assicurazione contro gli infortuni scolastici.

Nell'ambito della responsabilità civile la presente proposta di legge esclude i docenti delle scuole cantonali di ogni grado dalla cerchia delle persone assicurate, poiché, dal momento dell'introduzione, il 1° gennaio 1990, della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LRC), la loro responsabilità civile è già coperta dallo Stato.

Il mantenimento dello status quo legislativo porterebbe a un doppio assicurativo, per cui si impone la modifica.

La nuova normativa sui premi assicurativi (art. 5 cpv. 3) fissa semplicemente a livello legislativo la già vigente regola dell'esenzione dal pagamento di premi per gli assicurati, con un'eccezione nei confronti di una parte degli allievi e nei confronti dei docenti delle scuole private, che si ritiene giustificata dal carattere squisitamente privato di tali scuole.

E' proprio quest'ultimo criterio che ha pure determinato il "trasferimento" della categoria dei docenti delle scuole private da assicurati obbligatori ad assicurati facoltativi (cfr. art. 3 cpv. 2).

La revisione totale della presente legge, che comprende pure lo stralcio di tutte le norme di legge concernenti l'assicurazione contro gli infortuni scolastici, determina di conseguenza la modifica dell'art. 18 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

RELAZIONE CON LE LD/PF E CONCLUSIONI

Per i motivi suesposti e per il fatto che le presenti modifiche proposte si inseriscono nel discorso, sviluppato nelle Linee Direttive e nel Piano Finanziario 1996-1999, di contenimento della spesa pubblica nell'ambito della gestione corrente (cfr. Messaggio n. 4502 del 14 marzo 1996 concernente il 1° pacchetto di correzione della tendenza di Piano Finanziario 1996-1999, scheda DFE - 03, pag. 31) con un risparmio finanziario di ca. fr. 600'000.-- annui senza conseguenza alcuna a livello di personale, vi proponiamo pertanto di voler approvare la presente legge.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente l' assicurazione sulla responsabilità civile scolastica.

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino;

- visto l' art. 18 della legge della scuola del 1° febbraio 1990;

- visto il messaggio 3 luglio 1996 n. 4554 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Istituzione di una cassa di assicurazione e amministrazione:

1. E' istituita una cassa d' assicurazione per la responsabilità civile a favore degli allievi delle scuole dell' infanzia, delle scuole elementari, speciali, medie e postobbligatorie e delle scuole obbligatorie private parificate e a favore dei docenti delle scuole comunali e consortili.

2. Il Consiglio di Stato provvede alla sua amministrazione.

Articolo 2

Riassicurazione:

Il Consiglio di Stato ha la facoltà di stipulare un contratto di riassicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza degli istituti d' assicurazione privati del 23 giugno 1978.

Articolo 3

Persone assicurate:

1. Fanno obbligatoriamente parte della cassa d' assicurazione gli allievi e i docenti di cui all' art. 1 della presente legge.

2. La cassa d' assicurazione può ammettere al beneficio dell' assicurazione gli allievi delle scuole private non contemplati dall' art. 1 e i docenti delle scuole private, purché ne facciano domanda.

Articolo 4

Scopo:

L' assicurazione copre la responsabilità civile dello Stato e dei Comuni nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti di docenti, allievi e terze persone come pure la responsabilità civile di docenti ed allievi nei confronti di terze persone.

Articolo 5

Prestazioni assicurative e premi:

1. La responsabilità civile degli assicurati è coperta, per ogni sinistro, dall' assicurazione fino a un massimo di fr. 1'000'000.-- per lesioni corporali e materiali assieme.

2. Per i danni materiali è prevista una franchigia per sinistro, a carico dell' assicurato, stabilita dal Consiglio di Stato.

3. I premi per la responsabilità civile degli assicurati di cui all' art. 1 della presente legge sono a carico dello Stato; i premi per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all' art. 3 cpv. 2 sono a loro carico.

4. L' ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.

Articolo 6

Rimedi di diritto:

Contro decisioni prese, in applicazione della presente legge, da unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dall' intimazione.

Articolo 7

Disposizioni abrogative:

E' abrogato il decreto legislativo concernente l' assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 10 ottobre 1972.

Articolo 8

Entrata in vigore:

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica e di abrogazione di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO

Abrogazione e modifica di atti legislativi.

I. Legge della scuola del 1° febbraio 1990

Art. 18

Gli allievi di ogni grado di scuola sono obbligatoriamente assicurati sulla responsabilità civile secondo la legge sull' assicurazione contro la responsabilità civile scolastica.